



## COMUNICATO STAMPA n. 10/26

Lussemburgo, 5 febbraio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-572/23 P | Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento (Revoca dell'immunità parlamentare)

### La Corte annulla le decisioni del Parlamento di revocare l'immunità di Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí

*La nomina del relatore incaricato delle richieste di revoca dell'immunità era contraria al requisito d'imparzialità*

A seguito dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del referendum sull'autodeterminazione della Catalogna (Spagna), il pubblico ministero spagnolo, l'avvocato dello Stato spagnolo e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico di varie persone, tra cui Carles Puigdemont i Casamajó (all'epoca presidente della Generalitat de Catalunya), Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí i Obiols (all'epoca membri del governo della Comunità Autonoma di Catalogna).

Nel marzo 2018, la Corte suprema spagnola ha accusato i sigg. Puigdemont e Comín nonché la sig.ra Ponsatí di presunti reati di ribellione e indebita destinazione di fondi pubblici. Poiché gli imputati avevano lasciato la Spagna, il procedimento penale è stato sospeso fino al momento in cui fossero stati rintracciati. La Corte suprema spagnola ha emesso mandati di arresto nei loro confronti affinché potessero essere sottoposti a processo.

Poiché i sigg. Puigdemont e Comín nonché la sig.ra Ponsatí sono stati eletti alle elezioni del Parlamento europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019<sup>1</sup>, la Corte suprema spagnola ha chiesto al Parlamento di revocare l'immunità parlamentare dei tre deputati, ciò che il Parlamento ha fatto con decisioni del 9 marzo 2021<sup>2</sup>. I deputati hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tali decisioni.

Con sentenza del 5 luglio 2023, il Tribunale ha respinto il loro ricorso avverso le decisioni del Parlamento<sup>3</sup>. I deputati hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

#### La Corte annulla la sentenza del Tribunale e le tre decisioni del Parlamento.

La Corte rileva che, al fine di garantire l'imparzialità del relatore che istruisce una richiesta di revoca dell'immunità<sup>4</sup>, il Parlamento ha stabilito una regola secondo la quale **il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione**. Infatti, le potenziali affinità tra loro potrebbero far sorgere **legittimi dubbi sull'imparzialità** del relatore.

Orbene, per ragioni di **coerenza**, il Parlamento deve altresì escludere un relatore membro di un gruppo politico al quale appartengano deputati del partito politico all'origine del procedimento penale a carico del deputato la cui immunità è in discussione. Secondo la Corte, **siffatto relatore** potrebbe essere percepito come **non imparziale** e la sua **nomina** sarebbe **contraria al diritto a un buon andamento dell'amministrazione**.

**Il Tribunale ha quindi commesso un errore** dichiarando che **l'appartenenza del relatore** nominato per istruire le richieste di revoca dell'immunità dei deputati in questione **allo stesso gruppo politico**<sup>5</sup> di quello a cui appartengono membri provenienti dal **partito politico VOX**, all'origine del procedimento penale a carico di tali deputati, fosse **ininfluente sulla valutazione dell'imparzialità** di tale relatore.

Inoltre, **il Tribunale ha omissis di tenere conto** di un elemento particolarmente rilevante relativamente al requisito di imparzialità: il 6 marzo 2019, **la persona successivamente nominata relatore ha organizzato un evento** consistente in un intervento del **segretario generale del partito politico VOX** sul tema «La Catalogna è la Spagna»<sup>6</sup>. In quel momento, il partito VOX era già all'origine del procedimento penale in discussione. L'organizzazione dell'evento di cui si tratta poteva quindi costituire un indizio non solo di un sostegno alle idee politiche di detto partito sulla situazione in Catalogna, ma anche di una posizione favorevole all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei deputati.

**La Corte annulla le decisioni del Parlamento**, adottate sulla base di **relazioni** che avrebbero dovuto essere considerate **nulle**, poiché la **nomina del relatore era contraria al requisito di imparzialità**.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> I sigg. Puigdemont e Comín con effetto dal 2 luglio 2019, la sig.ra Ponsatí con effetto dal 1° febbraio 2020 (poiché, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, il numero e la distribuzione dei seggi al Parlamento europeo sono stati modificati).

<sup>2</sup> Con ordinanza del 24 maggio 2022, [C-629/21 P\(R\)](#), il vicepresidente della Corte di giustizia ha disposto la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni.

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento, [T-272/21](#) (v., anche, il [comunicato stampa n. 114/23](#)).

<sup>4</sup> Infatti, sebbene disponga di un ampio potere discrezionale per determinare le norme applicabili alle decisioni di revoca dell'immunità, il Parlamento è tenuto a rispettare, tra l'altro, il diritto a un buon andamento dell'amministrazione (sancito all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In virtù di tale disposizione, ogni persona (compreso un membro del Parlamento interessato da una richiesta di revoca dell'immunità) ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione.

<sup>5</sup> Il gruppo politico dei conservatori e riformisti europei (CRE).

<sup>6</sup> L'evento di cui si tratta si è svolto all'interno del Parlamento. Il segretario generale del partito politico VOX ha concluso il suo discorso con la formula «Viva la Spagna, viva l'Europa e Puigdemont in carcere!». Il Parlamento ha affermato che nulla indica che il relatore abbia specificatamente approvato queste ultime tre parole.